

Richieste di chiarimenti in riferimento alla “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DELLA TARI ED IMU, DELL’EVASIONE/ELUSIONE DELLA TARI – IMU – TOSAP – ICP E DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI MEDESIMI TRIBUTI COMUNALI NONCHE’ DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CDS – SERVIZI (SUPPLETIVI E FACOLTATIVI) DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARI E DELL’IMU – CIG 7340028EB5”.

QUESITO 4

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed, in particolare, a quanto previsto al punto 6 dell’art. 15.3.1 sulle “Dichiarazioni integrative”, si chiede di confermare che non sia necessario, ai fini della partecipazione, aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture, c.d. “white list”, non facendo parte, quella in oggetto, delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa elencate all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012.

Risposta

In riferimento alla Vs richiesta si conferma che la mancata iscrizione nell’elenco delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa, tenuti dalle prefetture (white list), non costituisce motivo di esclusione, pertanto nelle dichiarazioni integrative al punto 6 dell’art. 15.3.1 basterà indicare se tale requisito è posseduto o meno.

QUESITO 5

Con riferimento al precedente quesito pubblicato nel Vostro sito istituzionale, in merito al fatto che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese, il requisito relativo alla certificazione di qualità ISO 9001:2008 richiesto alla lettera B, dell’articolo 7.3 del Bando – Disciplinare di Gara, debba essere posseduto da tutte le imprese facenti parte al raggruppamento e non dal Raggruppamento nel suo complesso, in quanto, come da Voi sostenuto, non può formare oggetto di avvalimento.

Con la presente si chiede:

- se alla luce delle recenti sentenze definitive, ultima in ordine di tempo la sentenza n. 3710 del Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, vedi Consiglio di Stato, sez. V del 27 luglio 2017, che ha riconosciuto l’ammissibilità dell’avvalimento per sopperire alla mancanza di certificazione ISO 9001, il Comune possa ancora ritenere non applicabile detto istituto dell’avvalimento alla certificazione di qualità richiesta nel Vostro Bando di Gara.

La presente in quanto si ritiene imperativo l’indirizzo dato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato rispetto al parere di precontenzioso da Voi citato o di altri pareri dell’Organo di Vigilanza.

Risposta

In riferimento alla Vs richiesta si conferma quanto già enunciato con la precedente FAQ.

Inoltre si aggiunge che, con Delibera n. 837 del 27 luglio 2017, l’ANAC ha affermato che “l’Autorità ha più volte ribadito di ritenere inammissibile l’avvalimento della certificazione di qualità, giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa dell’operatore economico, ma sarebbe, invece, riconducibile a quei requisiti che, pur

non essendo elencati nell'art. 38 del Codice (oggi dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), sono connotati da un'intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso (v., da ultimo, Delibera n. 120 del 10 febbraio 2016, nonché l'art. 2, comma 6 della "Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte relativa ai casi e alle modalità di avvalimento").